



Comune di Aquara

www.comune.aquara.sa.it
Via Garibaldi, 5 84020 Aquara (SA) - Tel 0828 962003
protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it - info@comune.aquara.sa.it

n. [30] Reg.

[Prot. 2411 del 01/07/2020]

OGGETTO: Ordinanza per prevenzione incendi boschivi e pulizia fondi nel territorio del Comune di Aquara - Anno 2020

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art 15 della Legge 24.02.1992 n.225;

RILEVATO che, nella stagione corrente, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate del Comune di Aquara e sui territori limitrofi in conseguenza delle condizioni meteo previste per il periodo;

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania della direzione generale per i lavori pubblici ,Protezione Civile n.183 del 24/06/2020, pubblicato sul BURC, che ha individuato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 01/07/2020 al 30/09/2020;

VISTE le linee guide della Prefettura di Salerno come da nota Prot. n. 0079099 del 30/06/2020;

VISTI:

- la Legge 21.11.2000, n. 353;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116;

CONSIDERATA, la necessita, di continuare nell'opera di prevenzione nonché di vietare tutti gli interventi che possano costituire pericolo immediato di incendi, al fine di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;

VISTO il D.L.vo n " 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

E' FATTO DIVIETO sul territorio di Aquara di accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, di evitare attività pirotecniche se non quella espressamente autorizzata da apposita commissione con idonee prescrizioni e limitatamente alle festa Patronali dal 01 luglio 2020 al 30 settembre 2020;

E' FATTO OBBLIGO a tutti i proprietari, conduttori, detentori, a qualsiasi titolo, di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, artigianali e industriali, di provvedere, ulteriormente, alla rimozione dai terreni di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi e la propagazione del fuoco, nonché alla pulizia dei fondi da sterpaglie ed altro capaci di procurare l'autocombustione con le alte temperature;

CHE ai sensi dell'art. 15 lettera i) del Codice della Strada, é vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi e mozziconi di sigaretta sulle strade;

Le Forze dell'Ordine sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente Ordinanza, nonché dei successivi accertamenti finalizzati al rispetto della presente, in virtù delle incombenze derivanti dal Regolamento di Polizia Municipale vigente.

AVVERTE

Che salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite, a secondo dei casi, ai sensi della Legge n " 353/2000, della Legge Regionale n' 11/1996, del Codice della Strada e dall'art. 7 bis del D.lgs. n° 267/2000 ovvero con il pagamento di una somma non superiore ad € 500,00;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

RACCOMANDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Prov.le Vigili del Fuoco	tel. 115
Regione Carabinieri Forestale Campania	tel. 1515
Arma Carabinieri	tel. 112
Questura	tel. 113
Comando Polizia Locale	tel. 0828 – 961003
Comunità Montana Alburni	tel. 0828 – 972220

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;

inserita nel sito istituzionale del Comune <http://www.comune.aquara.sa.it>;

trasmessa al Comando Carabinieri di Aquara, al Comando Carabinieri Forestali di Sicignano degli Alburni, Al Comando Carabinieri Forestali di Ottati e alla Prefettura di Salerno.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Dalla Residenza Municipale 01/07/2020

IL SINDACO
Antonio Marino
[FIRMA DIGITALE]